



ANAS

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

129 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO - EUROFER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
03/05/2005	31/12/2006	1%	retribuzione fissa mensile	1%	retribuzione fissa mensile	29% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/01/2017	1%	retribuzione fissa mensile	1%	retribuzione fissa mensile	29% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/02/2017	31/12/2019	1,5% ³	retribuzione fissa mensile	1%	retribuzione fissa mensile	29% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2020	31/03/2020	1,5% ⁴	retribuzione fissa mensile	1%	retribuzione fissa mensile	29% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/04/2020	ad oggi	2% ⁴	retribuzione fissa mensile	1%	retribuzione fissa mensile	29% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 19/12/2016: "La Società a decorrere dal 1/2/2017 si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile. Per i lavoratori già iscritti ad EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. "

⁴ CCNL 10/12/2019: "11. La Società, a decorrere dall'1/2/2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari allo 0,5% calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR. A far data dall'1/4/2020 la Società incrementerà di un ulteriore 0,5% il contributo sopra citato, portandolo ad un totale dell'1,0%. Tale versamento al Fondo EUROFER non comporterà ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori e dell'Azienda. Il contributo di iscrizione verrà destinato al "Comparto Bilanciato" del fondo EUROFER dall'1/1/2020. "

Opzioni quota lavoratore

CCNL 03/05/2005: "8. il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione nella misura e con le modalità determinate da EUROFER, attualmente stabilite in scaglioni di 0,5 punti percentuali e fino ad un massimo di 4 punti percentuali "

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 17/05/1999

La retribuzione fissa comprende:

- minimo tabellare;
- indennità integrativa speciale (contingenza);
- 13a mensilità;
- indennità operativa;
- retribuzione individuale d'anzianità;
- aumenti periodici d'anzianità;

- arricchimento esperienza professionale;
- elemento distinto della retribuzione;
- elemento retributivo differenziato;
- assegno "ad personam" non riassorbibile.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- CCNL 03/05/2005: *"Contribuzione a carico dell'Azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR, sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'Azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la, corrispondente contribuzione a carico dell'Azienda, ivi comprese le quote di TFR "*

- CCNL 03/05/2005: *"Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento "*

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ANAS

Indice:

14/12/2022 CCNL Accordo di rinnovo
07/07/2021 CCNL Verbale di accordo
10/12/2019 CCNL Ipotesi di accordo
19/12/2016 CCNL Ipotesi di accordo
03/05/2005 CCNL Verbale di accordo
11/07/2003 Nota sindacale in materia previdenziale
18/12/2002 CCNL Testo definitivo
17/05/1999 CCNL Testo definitivo
18/04/1996 CCNL Testo definitivo

14/12/2022

Verbale di stipula

Il giorno 14 dicembre 2022, tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFISAL, SNALA CISAL si è sottoscritto il presente CCNL.
L'Accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Art. 68 Previdenza complementare

1. Le Parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell'ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato.
3. L'adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario.
4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:
 - 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR;
 - 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR;
 - l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
5. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità determinate dal Fondo.
6. Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo.
7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR.
8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento.
9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. È facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi

momento.

10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario .

11. La Società, a decorrere dal 1 febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi.

Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari allo 0,5% calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR.

A far data dal 1 aprile 2020 la Società incrementerà di un'ulteriore 0,5% il contributo sopra citato, portandolo ad un totale dell'1,0%.

Tale versamento al Fondo EUROFER non comporterà ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori e dell'Azienda.

Il contributo di iscrizione verrà destinato al "Comparto Bilanciato" del fondo EUROFER dal 1 gennaio 2020.

12. Per i lavoratori già iscritti al Fondo EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del presente articolo.

13. Le parti attiveranno le opportune forme di coinvolgimento dei destinatari, prevedendo specifici momenti di formazione/informazione.

07/07/2021

Verbale di accordo

Il giorno 7/7/2021, tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFISAL, SNALA CISAL, si è sotto scritto il presente verbale di accordo .

[...]

5. L'importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all'applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite, alle forme di welfare previste dalla contrattazione collettiva .

L'importo convertito potrà essere destinato al Fondo di previdenza complementare Eurofer, in aggiunta alla somma già stabilita nel vigente CCNL dipendenti e agli ulteriori servizi di welfare presenti nella piattaforma. Al fine di implementare questa opzione, l'azienda fornirà una adeguata informativa ai lavoratori sulle modalità ed i termini di conversione di tutto o parte dell'importo del premio di risultato, nonché sulla fruibilità dei servizi presenti nella citata piattaforma .

L'importo del premio convertito dal dipendente, destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo aziendale pari al 10%.

Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer .

10/12/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/12/2019, tra il GRUPPO ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA FAST CONFISAL, SNALA CISAL, si è sottoscritta l'ipotesi di accordo per la stipula del CCNL dei dipendenti del Gruppo ANAS 2019 - 2021.

Art. 68 Previdenza complementare

1. Le Parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell'ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi , anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo

sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato.

3. L'adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario.

4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

a. 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR;

b. 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR;

c. l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993.

5. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità determinate dal Fondo.

6. Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo.

7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR.

8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento.

9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario.

11. La Società, a decorrere dall'1/2/2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi.

Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari allo 0,5% calcolato sugli elementi utili all'accantonamento del TFR.

A far data dall'1/4/2020 la Società incrementerà di un'ulteriore 0,5% il contributo sopra citato, portandolo ad un totale dell'1,0%.

Tale versamento al Fondo EUROFER non comporterà ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori e dell'Azienda.

Il contributo di iscrizione verrà destinato al "Comparto Bilanciato" del fondo EUROFER dall'1/1/2020.

12. Per i lavoratori già iscritti al Fondo EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del presente articolo.

13. Le parti attiveranno le opportune forme di coinvolgimento dei destinatari, prevedendo specifici momenti di formazione/informazione.

19/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/12/2016, tra il GRUPPO ANAS e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILPA ANAS, la FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, la SADA FAST, la CONFSAL, lo SNALA CISAL

Il presente accordo decorre dal 1/1/2016 e scadrà il 31/12/2018.

[...]

h) Previdenza integrativa

Al fine di conseguire il massimo dell'efficacia nell'adesione al sistema della previdenza complementare, esteso alla totalità del personale dipendente del Gruppo Anas, secondo l'art. 13 dell'Allegato 3, si stabilisce di attivare le opportune forme di coinvolgimento dei destinatari prevedendo specifici momenti di formazione /informazione.

[...]

A) LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

Le materie disciplinate in via esclusiva dal CCNL sono :
[...] n) la previdenza complementare ;

ALLEGATO 3 - Protocollo Welfare

[...]

Art. 13 Previdenza Complementare

1. Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell'ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti pari lime a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato.
3. L'adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario.
4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:
 - a. 1,0%, a carico della società, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile ;
 - b. 1,0%. a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile ;
 - c. l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993.
5. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità determinate dal Fondo.
6. Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo.
7. in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR .
8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione , ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento.
9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. È facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, ivi comprese le quote di TFR.
10. La quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicata sulla scheda informativa.
11. La Società a decorrere dal 1/2/2017 si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile .
12. Per i lavoratori già iscritti ad EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

03/05/2005

Verbale di accordo

Il giorno 3/5/2005, tra l'ANAS S.p.A. e FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILPA-ANAS, la CISAL-SNALA, la SADA-CONFISAL, l'UGL-AT, l'AND-DIRSTAT; si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del biennio economico 2004-2005, lo schema organizzativo compartimentale e la relativa dotazione organica, nonché il testo di accordo sulla previdenza complementare, già affinato nel corso dei precedenti incontri.

Al termine del confronto le Parti convengono quanto segue :

[...]

3) Per quanto concerne la previdenza complementare si rinvia al relativo accordo

[...]

ALLEGATO A - Accordo per l'adesione del personale dipendente ANAS S.p.a. ad un fondo pensione complementare del settore trasporti

Premessa

- Visto il D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni;

- Vista la legge 8/8/1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;

- Visto l'art. 49 del CCNL 2002-2005 dipendenti ANAS S.p.a. sottoscritto in data 18/12/2002;

Le parti di seguito indicate: l'ANAS S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILPA-ANAS, la CISAL-SNALA, la SADA-CONFSAI, l'UGL-AT, l'AND-DIRSTAT,

Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. un più elevato livello di copertura previdenziale, concordano quanto segue:

1. prendono reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente dell'ANAS S.p.a. e si impegnano ad esperire gli adempimenti necessari ;

2. l'adesione a EUROFER è libera e volontaria;

3. possono aderire al fondo pensione i dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

a) a tempo indeterminato;

b) part-time a tempo indeterminato;

c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Detti lavoratori conservano in titolo associato anche in assenza di contribuzione ;

d) il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie;

4. possono restare associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 2 e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato ;

5. le aliquote contributive, da calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al TFR, sono:

- 1% a carico del lavoratore,

- 1% a carico dell'azienda;

6. il TFR da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di adesione individuale al fondo pensione, nelle seguenti misure:

- 2% della retribuzione utile all'accantonamento al TFR;

- l'intero accantonamento al TFR per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

7. eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;

8. il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione nella misura e con le modalità determinate da EUROFER, attualmente stabilite in scaglioni di 0,5 punti percentuali e fino ad un massimo di 4 punti percentuali;

9. in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni ad EUROFER ivi comprese le quote di TFR ;

10. per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento;

11. contribuzione a carico dell'Azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR, sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'Azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la, corrispondente contribuzione a carico dell'Azienda, ivi comprese le quote di TFR;

12. la quota d'iscrizione, una tantum, al fondo pensione è fissata in € 5,16, di cui € 2,58 a carico dell'Azienda e € 2,58 a carico del lavoratore;

13. la quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e indicata sulla scheda informativa. Per l'anno 2005 è stabilita in € 15,00 da versare separatamente in due rate neimesi di febbraio e luglio. Corrispondentemente l'Azienda partecipa, per quota parte, alla fornitura di quanto necessita ai sensi dell'art. 23 dello statuto di EUROFER;

14. in via transitoria e per non oltre 12 mesi dall'avvio della raccolta dei contributi da parte del fondo pensione complementare l'Azienda si impegna a corrispondere, per i lavoratori iscritti al Fondo e in regime di indennità di buonuscita, una quota aggiuntiva, sostitutiva del conferimento di una parte del TFR maturando, pari all'1% della

retribuzione utile all'accantonamento al TFR, Pari quota sarà dovuta dal lavoratore interessato ;
15. qualora si dovessero creare le condizioni per la trasformazione dell'indennità di buonuscita in TFR primadellascadenzadeldodicesimomeseceesseràdiavereeffettoladisposizionedi cui al precedente punto ;
16. ai soggetti che in ambito aziendale dovranno gestire la materia disciplinata dal presente accordo verrà impartita specifica ed adeguata formazione professionale .
Le parti prendono atto che il fondo pensione complementare EUROFER è attualmente in gestione mono comparto,

- Dichiarazione congiunta -

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di una previsione legislativa che permetta ai lavoratori dipendenti da ANAS S.p.a. in regime di indennità di buonuscita , di poter optare per il trattamento di fine rapporto in luogo della preesistente indennità .

A tal fine e riconoscendone l'urgenza le parti si impegnano, ove possibile, ciascuna per il proprio ruolo e per le proprie responsabilità , a richiedere al Governo la predisposizione di un apposito provvedimento .

11/07/2003

Nota Unitaria in materia previdenziale

FILT CGIL FIT CISL UILANAS

OGGETTO: diritto di accesso al TFR ed alla previdenza integrativa

In questa fase di forte ripresa del dibattito in materia previdenziale, le scriventi Organizzazione sindacali segnalano ancora una volta la necessità di un intervento degli Organi in indirizzo per risolvere definitivamente il problema relativo alla perdurante impossibilità sul piano normativo, per gran parte dei dipendenti dell'Anas, di accedere al TFR e, conseguentemente, ai Fondi integrativi pensionistici in via di costituzione nell'ambito dei settori dei Trasporti.

Si rammenta, al riguardo, che tale anomalia deriva dall'aver mantenuto per tali lavoratori, nei vari processi di trasformazione che hanno investito l'Anas, il regime pubblicistico in materia previdenziale e la gestione dell'INPDAP, senza consentire agli stessi l'accesso agli accordi che su tale materia sono intervenuti per i dipendenti pubblici e senza intervenire, sul piano normativo, in analogia a quanto avvenuto per altri settori privatizzati (v. ENAV).

Si ricorda, inoltre, che le scriventi organizzazioni hanno in più occasioni già evidenziato tale problema, proponendosi per un confronto sul merito di un emendamento presentato nel corso del dibattito parlamentare avvenuto su vari provvedimenti normativi (D.L. di trasformazione in S.p.A dell'Anas legge Finanziaria 2003, disegno di legge delega in materia previdenziale) e che, per memoria, si allega alla presente nota.

Infine, si vuole rammentare a tutti i soggetti in indirizzo il voto unanime, intervenuto alla Camera nel corso del dibattito parlamentare per la conversione del decreto legge 138/2002, con cui è stata riconosciuta la negazione dell'esercizio di tale diritto previdenziale alle lavoratrici ed ai lavoratori dell'Anas, impegnando il Governo, attraverso l'approvazione di un Ordine del giorno (riportato allegato a seguire) a rimuovere le cause del problema.

Pertanto nel ribadire la disponibilità ad un confronto di merito su tale problematica, oggi non più rinviabile, si rileva l'evidente contraddizione tra il permanere di questa situazione e gli indirizzi contenuti anche nella delega in materia previdenziale, rivolti a favorire il sostegno alle forme di previdenza complementare .

Roma, 11 luglio 2003

ALLEGATO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO PRESENTATA

Dalla data di cui al comma 7 del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in Legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'Ente Anas di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificato dalla legge 297/82) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente Anas in Spa.

CAMERA DEI DEPUTATI - 14 LUGLIO 2002 (testo ritrascritto dagli Atti parlamentari pubblicati, relativi alla conversione in legge del D.L. 8/7/2002)

Ordine del giorno n. 79

La Camera, premesso che:

il comma 9 dell'articolo 7, nel prevedere che a seguito della trasformazione dell'ANAS in società per azioni, il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ente «continua ad essere disciplinato dalla precedenti disposizioni»; tale dizione, nella sua indeterminatezza, non sembra offrire al personale le opportune garanzie, in

particolare in ordine al regime pensionistico , al trattamento di fine rapporto ed alla indennità di buonuscita ,
impegna il Governo:
ad assicurare il trattamento di fine rapporto e la liquidazione di fine servizio maturati presso l'INPDAP.

18/12/2002

Art. 49 - Previdenza complementare

Le parti, vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria.

Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, ad effettuare la scelta sulla costituzione di uno specifico Fondo, o sull'adesione a Fondi già esistenti nell'ambito di settori affini, ed a verificare le condizioni per attivarne l'estensione anche al personale in regime INPDAP. A tal fine viene costituita una commissione paritetica tra le parti stipulanti il CCNL.

Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto.

Le parti, all'interno della commissione paritetica, si riservano di determinare, nell'ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni dei lavoratori non a tempo indeterminato.

L'adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario.

Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

- 1 %, a carico dell'Azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui all'art. 77, punto 2, lettera a);

- 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui all'art. 77, punto 2 lettera a);

- l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 18 agosto 1995.

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dalle parti. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità, dell'indennità operativa e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno definiti dalle parti.

Le contribuzioni a carico dell'azienda saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo.

Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo.

Con l'obiettivo di realizzare l'effettiva operatività del Fondo, le parti convengono di assumere una decisione - circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un nuovo Fondo, che abbia come soggetti aziende di altri settori del comparto dei trasporti.

17/05/1999

Art. 46 - Previdenza complementare.

Le parti, vista la legge 8.8.95 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria.

Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, ad effettuare la scelta sulla costituzione di uno specifico Fondo, o sulla adesione a Fondi già esistenti nell'ambito di settori affini, e a verificare le condizioni per attivarne l'estensione anche al personale in regime INPDAP. A tal fine viene costituita una commissione paritetica tra le parti stipulanti il CCNL.

Le contribuzioni dovute dall'Ente e dal dipendente, a decorrere dall'1.9.99, sono stabilite come segue:

- 1% a carico del dipendente;

- 1% a carico dell'Ente;

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il dipendente con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;

- 33% per il dipendente a contribuzione previdenziale inferiore ai 18 anni;

- 100% per i dipendenti assunti dopo il 18.8.95.

18/04/1996

Art. 48 - Previdenza complementare

In relazione alla riforma del sistema previdenziale le parti condividono l'obiettivo di operare per l'introduzione della previdenza complementare.

A tal fine le parti convengono sull'istituzione di una commissione di lavoro mista Ente e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per stabilire le forme e le modalità che risultino più opportune utilizzando anche la Cassa Mutuo Soccorso.

La commissione valuterà altresì gli aspetti costitutivi di un eventuale fondo di previdenza complementare a carattere volontario. A tal fine l'Ente accantona una somma 'una tantum' di £. 1.000.000 per essere versata nel fondo alla data dell'1.5.96.
